

PARTI PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

alternative si sottrae al sindacato di costituzionalità per l'elevata discrezionalità. Inoltre, rientrano nella discrezionalità del legislatore le scelte *“in ordine, tra l'altro, alla utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia – e da quali malattie – ovvero anche di quelli scientificamente “non biopsabili”; alla selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il “sacrificio” dell'embrione; alla eventualità, ed alla determinazione della durata, di un previo periodo di crioconservazione; alla opportunità o meno (dopo tali periodi) di un successivo interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata volontà di abbandono dell'embrione e di sua destinazione alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la “commercializzazione” degli embrioni residui”*.

1.3.3. Libertà di espressione (articolo 10, paragrafo 2, Cedu)

• *Peruzzi c. Italia - Sentenza 30 giugno 2015 (ricorso n. 39294/09)*

Esito: non violazione dell'articolo 10, paragrafo 2

QUESTIONE TRATTATA:**Libertà di espressione - Legittimità di eventuali restrizioni - Indipendenza del potere giudiziario**

Il ricorrente è un avvocato che, nel 2001, aveva inviato al Consiglio Superiore della Magistratura un esposto nel quale aveva formulato valutazioni fortemente critiche nei confronti di un magistrato del tribunale di Lucca, e che aveva successivamente trasmesso ai vari giudici dello stesso Tribunale una “lettera circolare” dal contenuto identico (pur senza indicare esplicitamente il nome del magistrato criticato il quale, tuttavia, era facilmente individuabile sulla base delle circostanze esposte nel comunicato).

Dopo la condanna definitiva per diffamazione e ingiuria intervenuta all'esito del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente, quest'ultimo ha adito la Corte europea, lamentando la violazione del suo diritto alla libertà d'espressione tutelato dall'articolo 10 della Convenzione, sostenendo di essersi limitato ad esporre le proprie considerazioni sui diversi modi di interpretare ed esercitare la professione di giudice, mentre non sarebbe stata provata la sua intenzione di minare la reputazione e l'integrità del magistrato.

➤ Non violazione dell'articolo 10, paragrafo 2

La Corte ha esaminato il caso alla luce della propria giurisprudenza in materia di ingerenza ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione. In particolare, la Corte ha richiamato i principi secondo cui *“Un'ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste dal paragrafo 2 dell'articolo 10. Si deve dunque determinare se fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più tra gli scopi legittimi*

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

enunciati in tale paragrafo e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere tale o tali scopi (Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, 2004-XI, e Ricci c. Italia, n. 30210/06, § 43, 8 ottobre 2013).” (par. 42). Applicando tali principi al caso di specie la Corte ha precisato che il suo approccio consiste nel “considerare l’ingerenza in contestazione alla luce della causa nel suo complesso, ivi compreso il contenuto delle affermazioni attribuite al ricorrente e il contesto in cui quest’ultimo le ha fatte” (par. 46).

Dopo aver esaminato il ruolo dell’avvocatura e della magistratura, la Corte ha rilevato che dal testo della lettera circolare risultava che, in sostanza, il ricorrente avesse mosso al magistrato offeso due contestazioni: a) il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e arbitrarie e b) il fatto di essere un giudice “che prende partito” e di essersi sbagliato “volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia”. La Corte ha ritenuto che la prima contestazione equivalesse ad un giudizio di valore sulla natura e sulla base giuridica delle decisioni adottate dal magistrato ed ha concluso nel senso di non poter considerare tale contestazione come una critica eccessivamente sproporzionata. A diverse conclusioni è, invece, giunta con riferimento alla seconda contestazione rivolta al magistrato nella quale il comportamento attribuitogli si sostanzialmente basava sulla asserita violazione degli obblighi deontologici propri della funzione di giudice, se non addirittura nella perpetrazione di un reato (la lettera circolare, infatti, negava al magistrato le qualità di imparzialità, indipendenza e obiettività che caratterizzano l’esercizio dell’attività giudiziaria). La Corte ha rilevato che il ricorrente non avesse prodotto alcun elemento per dimostrare l’esistenza di un dolo nell’adozione delle decisioni contestate e che avesse inviato la successiva lettera circolare senza attendere l’esito del procedimento disciplinare avviato dal CSM.

La Corte ha ritenuto, in conclusione, che la condanna del ricorrente per le affermazioni diffamatorie contenute nella lettera circolare e la pena inflitta non fossero sproporzionate rispetto agli scopi legittimi perseguiti dalla norma e che i motivi esposti dai giudici nazionali fossero sufficienti e pertinenti per giustificare tali misure. Pertanto, l’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione poteva ragionevolmente essere considerata “necessaria in una società democratica”, cioè proporzionata alla luce dei diversi interessi in gioco, allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Di conseguenza, ha dichiarato la non violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione.

CONSIDERAZIONI

La Corte europea, nel respingere il ricorso, fondato sull’asserita violazione dell’articolo 10 della Convenzione, ha in sostanza confermato che l’interesse del pubblico ad un’imparziale informazione sullo svolgimento dei procedimenti penali e sulla loro conduzione da parte dei magistrati non possa comunque prevalere in maniera indiscriminata sull’esigenza di proteggere “la

PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO

reputazione ed i diritti altrui" nonché di assicurare "l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

2. LE DECISIONI

Nel rinviare a quanto già riferito in ordine all'elevato numero delle decisioni pronunciate nel corso del 2015, nel presente paragrafo se ne fa la rassegna sintetica raggruppate per tipologia di esito.

2.1. Le decisioni di irricevibilità

2.1.1. Irricevibilità per manifesta infondatezza

• *Scagliarini e altri c. Italia* – Decisione 3 marzo 2015 (ricorso n. 56449/07)

QUESTIONE TRATTATA:

Assenza di indennizzo in conseguenza di divieto di costruire conseguente a vincolo urbanistico.

Dinanzi alla Corte europea i ricorrenti hanno lamentato che il divieto di costruire, imposto dalla pianificazione urbanistica, al loro terreno dal 1979, di durata indeterminata e senza indennizzo, aveva reso nullo il loro diritto di proprietà, in violazione dell'articolo 1, Protocollo 1.

La Corte ha ricordato che in un ambito così complesso come quello della pianificazione urbana, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nel condurre la loro politica urbanistica e che, in assenza di una decisione manifestamente arbitraria o irragionevole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali per quanto riguarda la scelta dei mezzi più idonei per ottenere, a livello nazionale, i risultati perseguiti da tale politica.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la destinazione del terreno dei ricorrenti a verde pubblico attrezzato e, successivamente ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico, aveva una base legale nel piano urbanistico. Lo scopo delle restrizioni imposte era quello di preservare la natura e l'ambiente, fatto che, per la Corte, risponde a un imperativo degli enti locali e rientra nell'interesse generale. Sul punto la Corte ha ricordato che seppure sia vero che la classificazione del terreno come zona destinata a verde pubblico attrezzato e poi ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico non aveva conferito ai ricorrenti un diritto alla compensazione, tuttavia quando viene messa in discussione una misura che regola l'uso dei beni, l'assenza di indennizzo non può, da sola, costituire una violazione dell'articolo 1, Protocollo 1.

Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte ha concluso che l'ingerenza controversa non aveva compromesso il giusto equilibrio da mantenere, in materia di regolamentazione dell'uso dei beni, tra l'interesse pubblico e interesse privato.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

• Smaltini c. Italia - Decisione 24 marzo 2015 (ricorso n. 43961/09)**QUESTIONE TRATTATA:****Diritto alla vita - Fattispecie in materia di emissioni di stabilimento industriale**

La signora Smaltini, residente a Taranto, affetta da gravissima malattia, aveva sporto querela per lesioni personali contro l'ILVA affermando il rapporto di causa effetto tra la sua patologia e le emissioni della fabbrica. Il caso era stato archiviato dal GIP di Taranto su richiesta del PM, ritenendo non sufficientemente provato, pur dopo l'effettuazione di un approfondimento delle indagini mediche, il nesso causale. La ricorrente si era rivolta alla Corte Edu, lamentando la violazione da parte delle autorità nazionali degli obblighi connessi alla tutela del diritto alla vita ex articolo 2 della Convenzione.

La Corte, sulla base delle risultanze emerse dalle perizie di parte e d'ufficio già esaminate dal giudice nazionale, constatato che tra le coetanee della ricorrente e nell'area geografica considerata, non si segnalava un'incidenza di casi della malattia rispetto alla media italiana, e che nel contraddittorio garantito alla ricorrente, la stessa non era riuscita a provare l'esistenza del nesso di causalità richiesto, ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

• Sampech c. Italia - Decisione 19 maggio 2015 (ricorso n. 55546/09)**QUESTIONE TRATTATA:****Equità e trasparenza nella conduzione di indagini e nello svolgimento del processo - Agenti di polizia sotto copertura - Fattispecie in tema di cd. "turismo sessuale"**

Il ricorrente, condannato con sentenza definitiva per cinque reati di abuso su minori (articoli 600-bis, 609-bis, ter e quater e 609-quater c.p.) ha lamentato la violazione del rispetto della sua vita privata (articolo 8) da parte degli inquirenti e la mancanza di equità del procedimento (articolo 6) in particolare, per carenza di pubblicità e tempestive informazioni sulle indagini in corso, condotte da agenti sotto copertura, nonché l'illegittimità della condanna per sfruttamento di minore in ragione della sua convivenza con una minorenni in Thailandia (articolo 7).

La Corte ha riconosciuto la legittimità e la correttezza di tutte le fasi dei procedimenti, sia di indagine, che processuali, nonché la legittimità e la fondatezza della condanna in base ai riscontri di prova ottenuti dagli inquirenti. Constatando che il ricorrente aveva "goduto di tutte le necessarie garanzie procedurali", ha rilevato la manifesta infondatezza di tutti i motivi del ricorso.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

• *Bolla e altri c. Italia - Decisione 19 maggio 2015 (ricorso n. 44127/09)*

QUESTIONE TRATTATA:

Regime di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo di una "impresa verticalmente integrata" ai sensi della direttiva 2003/55/CE

Il ricorso a Strasburgo è stato proposto dalla società Erogasmet Holding, società per azioni operante come "impresa verticalmente integrata" nel settore del gas naturale (in quanto esplicante attività di fornitura e al tempo stesso di trasporto, distribuzione e stoccaggio) e cinque componenti i consigli di amministrazione dei gruppi facenti capo alla holding.

La vicenda origina dalle misure introdotte, in applicazione della direttiva 2003/55/CE recante il principio della "separazione dei gestori del sistema di trasporto", dall'Autorità per l'energia elettrica e gas (AEEG) con la delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 nel Testo Integrativo sull'Unbundling (TIU), per le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto e distribuzione del gas circa la nozione dei "gestori indipendenti", organismi che devono avere autonomia decisionale e organizzativa. In particolare, il TIU ha previsto anche alcune incompatibilità, soggettive per le quali non possono essere componenti del gestore indipendente, le persone che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata, ma anche le persone che hanno legami di parentela o affinità con le prime o ancora le persone che sono legate ad altre società dell'impresa verticalmente integrata da rapporti lavoro o da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza; e oggettive per le quali "i componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici in attività diverse, svolte dall'impresa verticalmente integrata, da quelle cui [il gestore] è preposto".

I ricorrenti hanno lamentato dinanzi alla Corte europea la violazione nei loro confronti degli articoli 1, Protocollo 1, 14 e 8 della Convenzione. Tutti i profili di doglianza sono stati ritenuti irricevibili dalla Corte.

➤ *Non violazione dell'articolo 1, Protocollo 1*

Con riferimento alla asserita violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, i ricorrenti avevano sostenuto che le incompatibilità introdotte dagli articoli 11 e 13 del TIU avrebbero realizzato una espropriazione *de facto* delle azioni della società Erogasmet Holding e dei relativi diritti, in particolare del diritto di esercitare un controllo effettivo sulle società A, B e C.

La Corte non ha ritenuto necessario esaminare se la normativa contestata potesse costituire una ingerenza nel diritto della società in questione, o dei suoi amministratori e impiegati, al rispetto

PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dei loro beni. In effetti, pur supponendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 1 Protocollo 1, le incompatibilità in causa erano volte a garantire, in attuazione della direttiva 2003/55/CE, l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto e ciò, secondo la Corte, è senza dubbio, uno scopo legittimo di interesse generale, essendo intese ad evitare che un componente del "gestore indipendente" possa, in ragione dei suoi legami di parentela, della sua posizione nell'impresa "verticalmente integrata" o dei suoi interessi economici, trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi.

➤ *Non violazione dell'articolo 14*

Quanto alla presunta violazione del principio di non discriminazione garantito dall'articolo 14, sostenuta dai ricorrenti sull'assunto che le incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 del TIU si applichino unicamente alle imprese familiari verticalmente integrate, e non ad altri operatori del mercato del gas, la Corte ha notato che la nozione di "impresa verticalmente integrata" riguarda le imprese che, come il gruppo Erogasmet, sono caratterizzate dal cumulo delle attività di distribuzione e di quelle di fornitura del gas. Per forza di cose, l'esigenza di creare un gestore del sistema di trasporto che sia indipendente rispetto alle altre attività e di istituire un regime di incompatibilità per garantire che l'indipendenza in questione sia effettiva, si può applicare soltanto alle imprese di questo tipo. Le "imprese verticalmente integrate" non sono dunque in una situazione paragonabile a quella degli altri operatori del mercato del gas. Pertanto, anche supponendo che i fatti di causa ricadessero nell'ambito dell'articolo 1, Protocollo 1 e che di conseguenza al caso di specie si applicasse l'articolo 14 della Convenzione, non poteva essere rilevata alcuna parvenza di violazione di questa disposizione.

➤ *Non violazione dell'articolo 8*

I primi cinque ricorrenti hanno sostenuto, infine, la violazione nei loro confronti dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) perché le disposizioni del TIU sulle incompatibilità avrebbero avuto ripercussioni negative sulle relazioni create nel luogo di lavoro. In particolare, hanno sostenuto che l'obbligo loro imposto di rinunciare alle funzioni di amministratori nelle società del gruppo Erogasmet inevitabilmente si sarebbe ripercosso sulla loro vita privata, e questa ingerenza, che penalizza le imprese familiari, non era proporzionata allo scopo perseguito dalla normativa, ossia il "benessere economico del paese". La Corte ha notato che, nel caso di specie, l'ingerenza che gli interessati denunciano era ipotetica e che si trattava di pura speculazione. Ne conseguiva l'incompatibilità *ratione materiae* del motivo di ricorso con le disposizioni della Convenzione.

PARTE PRIMA - L'ESERCIZIO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCIE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

• *Falcon Privat Bank A.G. c. Italia* – Decisione 23 giugno 2015 (ricorso n. 48931/09)

QUESTIONE TRATTATA:

Violazione diritto di proprietà - legittimità di un unico risarcimento per due condotte diverse che hanno causato un unico pregiudizio

Il ricorso trae origine dalle varie vicende di un pacchetto di azioni di una società greca, depositate dall'originaria proprietaria cittadina francese, prima della seconda guerra mondiale, presso una banca, successivamente restituite dalle autorità italiane alla Grecia e giunte, infine, alla odierna ricorrente, banca svizzera con sede a Zurigo, passando attraverso un sequestro, da parte del Ministero del tesoro, del capitale derivante dalla cessione delle suddette azioni, poi giudicato illegittimo dalle autorità giudiziarie nazionali.

Nell'ambito del contenzioso intrapreso in sede nazionale dalla ricorrente per la restituzione delle azioni ed il risarcimento del danno da confisca illegittima, la corte d'appello di Napoli, nel 1995, aveva stabilito con sentenza, confermata in sede di legittimità, la somma totale dovuta alla ricorrente (il valore delle azioni, gli interessi compensativi e il capitale da rimborsare).

Nel 2009 la ricorrente ha adito la Corte Edu per presunta violazione degli articoli 1, Protocollo 1, e 6, paragrafo 1, della Convenzione, adducendo di aver subito un processo non equo, perché il giudice nazionale aveva liquidato un solo danno, a fronte della richiesta riparazione per due distinti danni: quello derivante dalla sottrazione delle azioni (restituite allo Stato greco, ma spettanti all'originaria proprietaria) e quello spettante per il mancato guadagno originato dalla confisca illegittima del capitale derivante dalle suddette azioni.

La Corte europea ha condiviso quanto precisato dai giudici di legittimità ovvero che le due condotte illecite avevano avuto ad oggetto uno stesso capitale iniziale. Nel caso di specie, quindi, non si trattava di illeciti distinti, ma di due condotte diverse che avevano causato un unico pregiudizio. Così valutando, a giudizio della Corte europea, i giudici italiani avevano tenuto conto nel calcolo del risarcimento e, in particolare, nel computo della somma liquidata a titolo di interessi, anche del pregiudizio derivante dalla confisca. La ricorrente aveva quindi ricevuto una compensazione equa.

• *Lorenzetti c. Italia* – Decisione 7 luglio 2015 (ricorso n. 24876/07)

QUESTIONE TRATTATA:

Indipendenza e imparzialità della sezione disciplinare del CSM e della Corte di cassazione

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Il ricorrente, all'epoca dei fatti giudice assegnato al tribunale di Modica, nel 2003 aveva segnalato al Consiglio superiore della magistratura una presunta irregolarità compiuta dal presidente del tribunale nel procedimento di variazione tabellare delle sezioni. Destinatario di un provvedimento di censura da parte del CSM, confermato dalla Corte di cassazione, si era rivolto alla Corte europea, lamentando la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, Cedu, perché a suo giudizio la Corte di cassazione e il CSM non potevano ritenersi giudici indipendenti e imparziali.

Con riferimento all'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di cassazione sarebbe soggetta alle decisioni del CSM, la Corte ha osservato che tale circostanza non rivelava alcuna apparenza di violazione dell'articolo 6: nel sistema giudiziario italiano tutti i giudici sono soggetti al potere disciplinare del CSM e la loro indipendenza e imparzialità non possono comunque risultare compromesse da questo. La Corte ha ricordato di avere già stabilito, nella sentenza *Di Giovanni c. Italia* del 9 luglio 2013, che la sezione disciplinare del CSM è un "organo giudiziario di piena giurisdizione", costituito in base alla legge, giungendo alla conclusione che tale sezione è un "tribunale indipendente".

La Corte ha, pertanto, rigettato il motivo di ricorso per manifesta infondatezza.

- *Alfano c. Italia* - Decisione 1 settembre 2015 (ricorso n. 24426/03)
- *Paoletto c. Italia* - Decisione 1 settembre 2015 (ricorso n. 37648/02)

QUESTIONE TRATTATA:

Regime di detenzione speciale ex articolo 41-bis , comma 2, della legge n. 354 del 1975

L'oggetto dei casi sottoposti all'esame della Corte Edu è il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354/75, al quale i ricorrenti sono stati sottoposti, contestato in quanto avrebbe comportato un trattamento inumano e degradante in violazione dell'articolo 3 della Convenzione e del diritto al rispetto della vita familiare e della corrispondenza tutelati dall'articolo 8.

La Corte ha preliminarmente rilevato che in linea generale, l'applicazione prolungata di alcune restrizioni derivanti dall'applicazione del regime intramurario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'O.P., che prevede stretti limiti ai contatti con gli altri detenuti e con l'esterno, videosorveglianza, perquisizioni personali, e, spesso, controlli della corrispondenza, può integrare, per il recluso, gli estremi di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia la Corte ha notato che un trattamento di questo tipo non è di per sé illegittimo, e non lo è stato nei casi di specie.

PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO

Con riferimento al caso *Alfano*, che aveva lamentato, in particolare, le ripercussioni del regime speciale di detenzione sul suo stato di salute, la Corte, ha applicato la propria giurisprudenza in materia (*Scoppola c. Italia*, ricorso n. 50550/06), osservando che l'interessato non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare che il regime 41-bis lo aveva privato di un controllo medico costante e adeguato. Al contrario, dal fascicolo risultava che il ricorrente era stato regolarmente seguito da specialisti ed aveva beneficiato di cure appropriate. Pertanto, la sofferenza che il ricorrente aveva subito non era andata oltre quella che comporta inevitabilmente una determinata forma di trattamento o di pena legittima.

Con riferimento al caso *Paoello* il regime speciale era stato ritenuto necessario per salvaguardare la sicurezza dell'ambiente carcerario oltre che per fronteggiare l'oggettiva pericolosità del detenuto. Ne' il ricorrente aveva fornito la prova che l'applicazione prolungata del regime di detenzione speciale gli aveva causato effetti dannosi fisici o psicologici. In particolare, per quanto riguarda la videosorveglianza della cella, la Corte ha considerato che si trattava di una misura precauzionale volta a mantenere l'ordine e utile per intervenire nel caso un pericolo minacciasse il detenuto e, dunque, perseguiva uno scopo legittimo al quale era proporzionata. Infine, sul punto relativo alle limitazioni delle visite esterne e dei contatti, la Corte ha accettato le argomentazioni svolte nelle osservazioni del Governo, relative alla pericolosità del ricorrente e alla necessità sia di limitare il numero di visite sia di regolamentarne molto severamente lo svolgimento.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che le restrizioni non siano andate al di là di ciò che è necessario, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati.

• *Greco c. Italia* - Decisione 1 settembre 2015 (ricorso n. 70462/13)

QUESTIONE TRATTATA:

Principio di legalità - *Nulla poena sine lege* - Divieto di *reformatio in pejus*

Il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 6 e 7 della Cedu, per essere stato condannato in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, alla pena detentiva già irrogata in primo grado, ma riformata *in melius* in sede di appello. Il ricorrente ha sostenuto che tale determinazione costituiva una violazione del divieto di *reformatio in pejus*.

La Corte Edu, ha ritenuto non violati gli articoli 6 e 7 della Convenzione, alla luce l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione sull'articolo 597, terzo comma, c.p.p., secondo la quale il divieto di *reformatio in pejus* è applicabile anche nel giudizio di rinvio ed "*opera non net*

Inquire 

PARTI PRIMA- L'ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

confronti della prima sentenza di appello, ma nei confronti della sentenza di primo grado quando la prima decisione di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, giacché in tal caso, la sentenza di secondo grado non determina il consolidamento di alcuna posizione sostanziale" (cfr. Cass., sez. VI, 30 settembre 2009, n. 44488).

Tale orientamento giurisprudenziale, risalente ad un periodo precedente ai fatti oggetto del ricorso, secondo i giudici di Strasburgo, ha contribuito a definire la disposizione di cui al citato articolo 597 c.p.p., rendendo con ciò la norma accessibile e prevedibile, in conformità a quanto richiesto dal principio di legalità.

Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato, all'unanimità, irricevibile per manifesta infondatezza.

• **Cicnus c. Italia - Decisione 8 settembre 2015 (ricorso n. 56678/09)**

QUESTIONE TRATTATA:

Diniego di licenza edilizia - Tutela delle comunità locali - Equilibrio tra interesse generale e salvaguardia dell'interesse personale

Il caso riguarda aspettative deluse sulla realizzazione di un centro commerciale in una complessa vicenda dinanzi la giurisdizione amministrativa e si pone in linea con la decisione di irricevibilità del 17 settembre 2013 nel caso *Contessa c. Italia* (ricorso n. 11004/05), soffermandosi in un attento esame sulla proporzionalità dell'ingerenza nel diritto di proprietà a fini di superiore interesse pubblico. La Corte ha ricordato di aver già dichiarato la conformità all'interesse generale e la proporzionalità delle limitazioni imposte alla facoltà di costruire dall'adozione di un nuovo PRG, dalle norme adottate per proteggere gli immobili di valore storico o culturale, per creare spazi di verde pubblico e per la costruzione di case da affittare a basso canone. Ha, quindi, concluso che la ricorrente non aveva dovuto soffrire un onere eccessivo ed esorbitante nell'ingerenza subita nel godimento dei suoi beni, e che non era stato compromesso il giusto equilibrio, tra l'interesse pubblico e l'interesse privato.

• **A.C. e F.I. c. Italia - Decisione 16 ottobre 2015 (ricorso n. 18976/13)**

QUESTIONE TRATTATA:

Diritto alla vita privata e familiare - Protezione dei testimoni - Adeguatezza del sistema di determinazione dei mezzi economici necessari al nuovo inserimento

Il caso sottoposto all'esame della Corte ha ad oggetto l'applicazione delle speciali misure di protezione previste dall'articolo 16-ter della legge n. 82 del 1991.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

In particolare, i ricorrenti, hanno lamentato l'inadeguatezza delle misure economiche liquidate dalla commissione *ad hoc* di cui all'articolo 10 della citata legge e la conseguente violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

La Corte europea, pur riconoscendo le difficoltà che i ricorrenti avevano dovuto affrontare a causa del loro trasferimento in luoghi lontani e segreti, ha osservato che le somme accordate a titolo di capitalizzazione del costo dell'assistenza e danno biologico, non potevano essere ritenute irrisorie e sembravano sufficienti per permettere, o almeno per agevolare, il loro reinserimento sociale. Quanto al rifiuto della commissione di accordare una somma a titolo di mancato guadagno, tale decisione si giustificava con il fatto che gli interessati non avevano prodotto i documenti fiscali e contabili relativi alle loro attività commerciali.

In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che Autorità italiane non erano giunte a conclusioni arbitrarie e non avevano superato il margine di apprezzamento di cui godono in materia.

• *Di Silvio c. Italia* - Decisione 20 ottobre 2015 (ricorso n. 56635/13)

QUESTIONE TRATTATA:

Garanzia del doppio grado di giurisdizione

Il profilo di maggior interesse della decisione riguarda il motivo di ricorso basato sull'articolo 2 del Protocollo 7 della Cedu, in base al quale il ricorrente si è considerato vittima di una violazione del suo diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, perché l'esame congiunto da parte della Corte di cassazione delle decisioni di primo e secondo grado, avrebbe reso il suo appello inefficace. Al riguardo, la Corte ha escluso che nella specie si sia verificata la supposta violazione dell'articolo 2 del Protocollo 7, in quanto il ricorrente, condannato in primo grado, aveva avuto la possibilità di interporre appello e di presentare ricorso per cassazione. Due organi giudiziari avevano dunque riesaminato la pertinenza degli elementi a suo carico e la legalità della sua condanna.

• *Mandelli Sante e Umberto c. Italia* - Decisione 20 ottobre 2015 (ricorso n. 44121/09)

QUESTIONE TRATTATA

Correlazione tra imputazione contestata e sentenza - Diversa qualificazione giuridica e non materiale ai fatti costitutivi del reato indicati dalla procura (art. 521 e 522 c.p.p.)

I ricorrenti, condannati per bancarotta fraudolenta, hanno adito la Corte europea lamentando la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) della Cedu, perché il giudice

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

penale d'appello avrebbe modificato il capo di imputazione a loro carico, non consentendo loro di predisporre adeguate difese per la nuova accusa.

Il Governo ha osservato che, ai sensi degli articoli 521 e 522 c.p.p., il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella data dalla Procura alle circostanze fattuali descritte nel capo d'imputazione. Solo se i fatti così descritti risultano "ontologicamente differenti" il giudice ha l'obbligo di restituire il fascicolo alla Procura, ma così non è stato, perché i ricorrenti sono stati condannati per la stessa infrazione indicata dalla Procura, ovvero bancarotta fraudolenta.

La Corte ha accolto la difesa dello Stato italiano e ravvisando la pretestuosità delle accuse ha dichiarato il ricorso palesemente infondato.

• *Virgilio s.p.a. c. Italia* – Decisione 20 ottobre 2015 (ricorso n. 41984/04)

QUESTIONE TRATTATA:

Preteso pregiudizio per ritardo nel recupero crediti vantati per imposte pagate in eccesso

Con decisione del 20 ottobre 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso nel quale la ricorrente lamentava l'enorme ritardo subito nel recupero del suo credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposte pagate in eccedenza.

In particolare veniva lamentata la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, sulla base del precedente costituito dalla sentenza di condanna dell'Italia sul caso *Buffalo s.r.l. in liquidazione c. Italia* del 3 luglio 2003 (ricorso n.38746/97). La Corte, pur prendendo atto che in questo caso si trattava di recuperi più importanti che nel caso *Buffalo*, è stata di diverso avviso, sulla base della considerazione che qui la società, finanziariamente sana, non aveva invocato specifici pregiudizi conseguenti al ritardo ed aveva comunque ottenuto una pronuncia in tempi non eccessivi dalla commissione tributaria, quando vi aveva fatto ricorso.

La decisione appare particolarmente interessante perché dimostra comunque un rimeditato approccio rispetto al precedente di condanna citato.

• *Podoleanu c. Italia* – Decisione 8 dicembre 2015 (ricorso n. 63426/13)

QUESTIONE TRATTATA:

Rito abbreviato - Garanzie di equità

Con la presente decisione, la Corte europea si è espressa in ordine alle garanzie di equità offerte dal rito abbreviato. Il sig. Podoleanu si era rivolto alla Corte europea, lamentando la violazione dell'articolo 6 della Convenzione per mancanza di equità del procedimento penale

PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

intentato a suo carico, svoltosi con rito abbreviato, e mancanza di imparzialità da parte dei giudici nazionali. In particolare il ricorrente aveva contestato che l'inclusione nel fascicolo dibattimentale di un atto (l'interrogatorio di X) compiuto dopo la presentazione della sua domanda di essere ammesso al giudizio abbreviato aveva pregiudicato l'imparzialità dei tribunali nazionali. Il ricorrente aveva osservato inoltre che la sua condanna in primo grado si basava, in misura determinante, sulle dichiarazioni di un testimone che non aveva potuto interrogare o far interrogare.

La Corte ha rilevato che la procedura del rito abbreviato presenta dei vantaggi innegabili per l'imputato, ma è accompagnata da un'attenuazione delle garanzie procedurali offerte dal diritto interno. Ha rammentato che, se è vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere procedure semplificate, rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva subito una privazione di questo tipo. In effetti, non solo il giudice aveva applicato la riduzione di pena derivante dalla scelta processuale dell'imputato ma, nonostante egli avesse implicitamente rinunciato al diritto di interrogare i testimoni a carico, la difesa aveva avuto comunque l'opportunità di porre delle domande al testimone.

2.1.2. Irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

• *Viviani c. Italia* - Decisione 24 marzo 2015 (ricorso n. 9713/13)

QUESTIONE TRATTATA:

Diritto alla vita - Fattispecie in materia di presunta violazione degli obblighi positivi a carico dello Stato di protezione dal rischio eruzioni del Vesuvio

Il ricorso era stato proposto da alcuni cittadini residenti nei Comuni alle pendici del Vesuvio per lamentare la violazione dell'articolo 2 Cedu, per la lesione del diritto alla vita, in relazione alla mancata adozione da parte dello Stato delle misure idonee a fronteggiare una futura eruzione del Vesuvio, evento ritenuto certo nell'*an*, incerto solo nel *quando*, nonché la violazione dell'articolo 8 Cedu, per la mancanza di informazioni e di una campagna di sensibilizzazione sul rischio che essi correvano quali residenti e sul comportamento da tenere in caso di eruzione o di altri eventi calamitosi.

Il Governo aveva eccepito il mancato esaurimento dei rimedi interni, posto che i ricorrenti non avevano adito i giudici nazionali, pur avendo a disposizione i rimedi processuali, tra i quali

PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

anche la possibilità di introdurre una “class action” ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. 1, della legge n. 15 del 4 marzo 2009 e del decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009.

Nel merito, il Governo ha ricordato che esiste un sistema di monitoraggio costante dell’attività del Vesuvio, che esiste sul territorio interessato un sistema reticolare di vigilanza e intervento della protezione civile e, inoltre, che è stato predisposto nel 1995, e successivamente aggiornato più volte, un sistema di pianificazione nazionale d'emergenza riguardante la regione del Vesuvio (il “Piano Vesuvio”), composto da piani dettagliati, redatti dai comuni situati nelle zone a rischio e da un piano generale che regola le modalità di intervento del sistema nazionale di protezione civile, la pianificazione di flussi di evacuazione attraverso lo studio della viabilità e la realizzazione di un sistema informatico con cartografia digitale, distribuito alle autorità locali.

Pertanto nel 2006, fu realizzata l’esercitazione internazionale di simulazione Mesimex (Major emergency simulation exercise), finanziata tra gli altri dall’Unione europea, cui presero parte esperti di diversi paesi (Francia, Portogallo, Spagna e Svezia). Un centinaio di abitanti per comune (fra quelli che facevano parte della zona rossa) parteciparono alla simulazione e furono accolti nelle zone “di controllo” create lungo la via di evacuazione.

I giudici di Strasburgo hanno accolto pienamente l’eccezione del Governo e disposto l’irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento delle vie interne.

• *D’Alba c. Italia* – Decisione 26 maggio 2015 (ricorso n. 58437/09)

QUESTIONE TRATTATA:**Obbligo di previo esaurimento delle vie di ricorso interne - Accessibilità ed efficacia del rimedio Pinto**

La decisione di irricevibilità è intervenuta su un caso in cui era stata contestata l’effettività del rimedio compensatorio offerto dalla legge Pinto in relazione ad una causa riguardante una procedura di destinazione dei beni immobili di proprietà alla realizzazione di alloggi popolari, poi abbandonata. La ricorrente, senza preventivamente adire il giudice ai sensi della legge n. 89 del 2001, aveva lamentato la violazione dell’articolo 6 paragrafo 1, Cedu, per l’eccessiva durata e la mancanza di equità del giudizio amministrativo; dell’articolo 1, Protocollo 1 per la privazione della disponibilità del terreno durata molti anni; e degli articoli 13 e 6 per non avere avuto a disposizione, nel diritto italiano, alcun ricorso mediante il quale avrebbe potuto porre fine alla situazione di incertezza giuridica denunciata sotto il profilo dell’articolo 1, Protocollo 1 e ottenere una compensazione pecuniaria per l’ingerenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTI EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte europea ha rammentato che il rimedio previsto dalla legge "Pinto" è considerato accessibile e, in linea di principio, efficace per denunciare, a livello nazionale, la lentezza della giustizia. Nel caso di specie, non sussisteva alcuna circostanza particolare tale da esonerare la ricorrente dal suo obbligo di esaurire le vie di ricorso di cui disponeva nel diritto italiano. **Di conseguenza ha rigettato il motivo di ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.**

Ha considerato, inoltre, che la dedotta violazione del diritto di proprietà è strettamente legata alla durata del procedimento e ne costituisce una conseguenza, seppure indiretta. Pertanto il rimedio offerto dalla "legge Pinto" avrebbe permesso alla ricorrente di chiedere una decisione che può rientrare nella logica della giurisprudenza della Corte per quanto riguarda l'articolo 1, Protocollo 1. La Corte ritiene che dallo svolgimento dei fatti e dal comportamento processuale tenuto dalla ricorrente risulti che quest'ultima non è stata costretta a sopportare un onere eccessivo e sproporzionato. **Di conseguenza questo motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.**

• *Parrillo c. Italia* – Decisione 3 novembre 2015 (ricorso n. 43028/05)

QUESTIONE TRATTATA:

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Esclusione del convivente *more uxorio* da diritti garantiti dalla legge ai familiari della persona deceduta

La pronuncia in esame interviene su un altro aspetto della vicenda già oggetto della sentenza della Grande Camera del 27 agosto 2015, favorevole allo Stato italiano (*infra*, presente capitolo, par. 1.3.2).

Nella presente fattispecie, la ricorrente, convivente *more uxorio* con il suo compagno deceduto nell'attentato di Nassirya, ha lamentato dinanzi alla Corte europea, la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, per essere stata esclusa, in occasione del secondo anniversario della tragedia, dalla cerimonia di consegna della Croce d'Oro, che fu data alla famiglia del compagno defunto e, successivamente, per la mancata attribuzione di un altro riconoscimento istituito dal Ministero della difesa.

Il ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo era stato presentato in pendenza di procedimenti giurisdizionali avviati in sede nazionale. La Corte, dopo aver ricordato che "il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione assume, ed è fondamentale, un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo" e che "il semplice fatto di nutrire dubbi in merito alle prospettive che un dato ricorso si concluda positivamente, non essendo evidente che sia votato all'insuccesso, non costituisce una ragione valida per giustificare il mancato utilizzo di ricorsi interni", ha ritenuto che la ricorrente aveva la possibilità di avviare un procedimento civile per denunciare la sua esclusione

PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dalla cerimonia di commemorazione e la mancata attribuzione della Croce d'Onore e di sollevare, nell'ambito di questo procedimento, la questione del diritto al rispetto della sua vita privata sottoposta all'esame della Corte. Osservato che le circostanze del caso di specie permettevano di concludere che il ricorso a disposizione della ricorrente esisteva con un grado sufficiente di certezza, la Corte ha accolto l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dichiarando il ricorso irricevibile.

2.1.3. **Irricevibilità per scadenza dei termini e manifesta infondatezza**

- *Wind Telecomunicazioni S.p.A. c. Italia* – Decisione 8 settembre 2015 (ricorso n. 5159/14)

QUESTIONE TRATTATA

Omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

Nel ricorso alla Corte europea la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (equo processo) per il mancato accoglimento da parte del Consiglio di Stato, prima, e della Corte di cassazione, poi, della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un contenzioso promosso per contestare un provvedimento di censura adottato nei suoi confronti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per abuso di posizione dominante ex art. 82 Trattato CE (attualmente art.102 TFUE).

La Corte ha ricordato che l'obbligo derivante dall'articolo 35, paragrafo 1, Cedu, si limita a richiedere l'uso dei ricorsi verosimilmente effettivi e che non è da considerare "ricorso effettivo" ai sensi della sua giurisprudenza, il ricorso alla Corte di cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, posto che l'esame della Corte di cassazione è limitato al controllo dei "limiti esterni" della giurisdizione del giudice amministrativo.

Rilevato che il Consiglio di Stato aveva rigettato l'appello della ricorrente e rifiutato di porre la questione pregiudiziale con sentenza del 15 marzo 2011 e che tale sentenza era stata depositata il 20 aprile 2011, ossia più di sei mesi prima della data di presentazione del ricorso alla Corte europea (30 dicembre 2013) la Corte ne ha constatato la tardività e lo ha conseguentemente rigettato.

2.1.4. **Irricevibilità per incompatibilità *ratione personae***

- *Della Pietra c. Italia* – Decisione 19 maggio 2015 (ricorso n. 38586/06)
- *Nardone c. Italia* – Decisione 20 ottobre 2015 (ricorso n. 29733/06)

QUESTIONE TRATTATA

Espropriazione indiretta - Equità del risarcimento